

IQONY SOLAR ENERGY SOLUTIONS (ITALIA) S.R.L.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231**

**VERSIONE APPROVATA ED ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE IN DATA 13/10/2023**

INDICE

DEFINIZIONI	3
PREMESSA	5
1. LE FINALITÀ DEL MODELLO	5
2. DESTINATARI DEL MODELLO	5
3. STRUTTURA DEL MODELLO	6
PARTE GENERALE	7
SEZIONE I	8
1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	8
1.1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PREVISTO DAL DECRETO	8
1.2. LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO	9
1.3. L'ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ: LA FUNZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	10
1.4. I REATI PRESUPPOSTO PER LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	12
1.5. I REATI TRANSNAZIONALI	18
2. FONTI PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO	19
SEZIONE II	20
1. SENS ITALIA	20
1.2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETÀ	20
2. IL MODELLO: PREDISPOSIZIONE ED INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	20
3. ADOZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	23
SEZIONE III	24
1. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
1.1. I REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
1.2. ATTIVITÀ E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	26
2. I FLUSSI INFORMATIVI	28
2.1. I FLUSSI INFORMATIVI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
2.2. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	29
3. IL SISTEMA DI <i>WHISTLEBLOWING</i>	30
SEZIONE IV	31
1. DIFFUSIONE DEL MODELLO E DEL CODICE DI CONDOTTA E FORMAZIONE DEI DESTINATARI	31
SEZIONE V	32
1. IL SISTEMA DISCIPLINARE	32
1.1. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	33
1.2. MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	34
1.3. MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	35
1.4. MISURE NEI CONFRONTI DELLE CONTROPARTI CONTRATTUALI, COLLABORATORI E CONSULENTI	35

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni – indifferentemente, al singolare e/o al plurale – si riferiscono a tutte le parti del modello di organizzazione, gestione e controllo di SENS Italia.

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione di SENS Italia.

Socio Unico: il socio unico di SENS Italia.

Aree a Rischio: aree di attività di SENS Italia che presentano un rischio di commissione (o tentativo di commissione) di Reati.

Clausola 231: la clausola contrattuale *standard* nella formulazione di cui all'Allegato C al presente Modello.

Codice di Condotta: il codice di condotta di SENS Italia, adottato dal Consiglio di Amministrazione e di cui all'Allegato B al presente Modello.

Collaboratori e Consulenti: i soggetti che intrattengono con SENS Italia rapporti di collaborazione, senza vincolo di subordinazione, nonché altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale di carattere non subordinato, sia essa continuativa od occasionale. La definizione comprende anche tutti quei soggetti che, in forza di mandati e/o procure rappresentano SENS Italia nei rapporti con i terzi, nonché agiscono nell'interesse e/o per conto della Società.

Controparti Contrattuali: i soggetti che forniscono beni o servizi a SENS Italia, quali, a titolo esemplificativo, i fornitori.

Destinatari: i soggetti nei cui confronti trovano applicazione le previsioni del Modello, così come esplicitati al par. 2 della Premessa al presente Modello.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con SENS Italia e, in ogni caso, sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società (ivi inclusi i rapporti di lavoro parasubordinati).

D.Lgs. 231/2001 o il Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni (*"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*).

D.Lgs. 231/2007: il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni (*"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"*).

D.Lgs. 81/2008: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni (*"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"*).

Incaricato di Pubblico Servizio: ai sensi dell'art. 358 c.p., *"sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività"*

disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Linee Guida di Confindustria o Linee Guida: le "*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*", approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 e da ultimo aggiornate a giugno 2021.

Modello: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, con i relativi allegati, approvato ed adottato dal Consiglio di Amministrazione di SENS Italia (e relativi aggiornamenti) ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto.

Organismo di Vigilanza o Odv: l'organismo nominato da SENS Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) del Decreto, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui è affidato il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

Pubblica Amministrazione: le autorità pubbliche, ivi incluse le autorità di vigilanza, tra cui, a titolo esemplificativo, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Pubblico Ufficiale: ai sensi dell'art. 357 c.p., "*sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

Reati: le fattispecie di reato presupposto di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

SENS Italia o la Società: Iqony Solar Energy Solutions (Italia) s.r.l. (C.F. e P.IVA 10813580965), con sede a Milano, viale Monte Nero, n. 84.

Statuto dei Lavoratori: la Legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni ("*Norme a tutela delle libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento – Statuto dei Lavoratori*").

Sistema di Whistleblowing: sistema che consente ai Destinatari di effettuare, anche anonimamente, tramite i canali *ad hoc* predisposti dalla Società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite ovvero in violazione delle misure stabilite nel Modello e/o dei valori etici e principi di comportamento previsti dal Codice di Condotta – da cui potrebbe derivare responsabilità per la Società ai sensi del Decreto – di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa presso la Società.

PREMESSA

1. LE FINALITÀ DEL MODELLO

SENS Italia si occupa del coordinamento della progettazione, costruzione, fornitura e installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare – fotovoltaica ed eolica. La Società, inoltre, svolge attività manutentive presso i predetti impianti e fornisce consulenze nell'ambito dell'energia solare – fotovoltaica ed eolica nei confronti dei propri clienti.

La Società è consapevole che, nella complessità del settore in cui opera, soprattutto in considerazione della varietà e quantità di interlocutori con cui entra in contatto nello svolgimento delle proprie funzioni nonché della specificità delle competenze richieste nel settore interessato, può incorrere in molteplici rischi ove le relative attività siano svolte senza conformarsi alla legge.

In tale ottica, la Società riconosce l'importanza di predisporre, nell'ambito della propria operatività aziendale, misure che, in linea con la cultura etica e la responsabilità sociale che orientando l'attività della Società, tutelino SENS Italia indirizzando l'azione dei Destinatari, in un'ottica di tutela ed incremento nel tempo del valore della Società stessa.

Per tale ragione, SENS Italia rafforza i propri strumenti di *governance* societaria tramite la predisposizione, l'approvazione, l'adozione e l'efficace attuazione (in uno con il regolare aggiornamento) del presente Modello e del Codice di Condotta. Ed infatti, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono volte:

- a) a portare a conoscenza dei Destinatari le disposizioni del Decreto e le possibili conseguenze connesse al mancato rispetto delle stesse;
- b) a sensibilizzare i Destinatari – e, in particolare, coloro che operano all'interno delle Aree a Rischio – sull'importanza del rispetto di tutte le disposizioni del Modello, al fine di evitare la commissione (o il tentativo di commissione) di Reati e, di conseguenza, l'applicazione delle relative sanzioni, sia per la Società che per la persona fisica autrice del Reato;
- c) a ribadire che qualsiasi forma di comportamento illecito è fortemente condannata dalla Società, non solo in quanto in violazione della legge, ma anche in quanto in contrasto con i valori etici cui la Società si conforma nell'espletamento delle proprie attività;
- d) a predisporre idonei strumenti e azioni di controllo per prevenire e/o reagire tempestivamente in caso di commissione (o tentata commissione) di Reati o, quantomeno, a mitigarne le conseguenze.

Il Modello, dunque, costituisce un complesso organico di principi, regole, disposizioni e misure di controllo che affianca ed integra il sistema di controllo interno della Società, per un'attenta gestione ed un preciso monitoraggio delle Aree a Rischio.

2. DESTINATARI DEL MODELLO

Tutti i soggetti che operano all'interno della Società e/o in nome e/o per conto e/o nell'interesse della Società sono soggetti alle misure indicate nel Modello (i "**Destinatari**"). Tra questi, in particolare:

- a) i membri degli organi di amministrazione di SENS Italia (a titolo esemplificativo, i membri del Consiglio di Amministrazione), nonché tutti coloro che esercitano, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione e controllo nella Società;

- b) i soggetti sottoposti alla direzione e/o alla vigilanza da parte dei soggetti di cui alla lett. a) che precede, tra cui i Dipendenti nonché i Collaboratori ed i Consulenti;
- c) le Controparti Contrattuali (quali, a titolo esemplificativo, i fornitori di beni o servizi in favore della Società).

L'osservanza delle disposizioni del Modello è garantita:

- a) rispetto ai soggetti interni alla Società, quali, ad esempio, i Dipendenti, tramite la predisposizione di un adeguato sistema disciplinare e la sua efficace attuazione (di cui al par. 1 della Sezione V del presente Modello);
- b) con riferimento ai soggetti terzi, quali, ad esempio, le Controparti Contrattuali, tramite la negoziazione, nei relativi accordi, della Clausola 231 (nella formulazione di cui all'Allegato C al presente Modello).

3. STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello si compone della presente Parte Generale e dei suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante:

- a) la Parte Speciale (**Allegato A**), contenente una descrizione dei Reati potenzialmente realizzabili nell'interesse o a vantaggio della Società, in uno con i principi di controllo cui i Destinatari coinvolti sono chiamati a conformarsi nello svolgimento della propria attività;
- b) il Codice di Condotta (**Allegato B**), che contiene i principi ed i valori, in uno con le connesse regole di comportamento, che, salvo ove diversamente ivi specificato, tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto e/o nell'interesse di SENS Italia sono chiamati a rispettare;
- c) la Clausola 231 (**Allegato C**), da inserire negli accordi con i soggetti esterni alla Società (e.g., Controparti Contrattuali, Collaboratori e Consulenti), al fine di assicurare, da parte degli stessi, il rispetto del Modello e del Codice di Condotta;
- d) la *policy whistleblowing* (**Allegato D**), che descrive il Sistema di *Whistleblowing* adottato dalla Società, in linea con la normativa applicabile in materia.

PARTE GENERALE

SEZIONE I

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

1.1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PREVISTO DAL DECRETO

Il D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica – come, a titolo esemplificativo, le società, quali SENS Italia – e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, in caso di commissione (o tentata commissione) dei Reati elencati all'interno del Decreto (e di cui al par. 1.4. della presente Sezione).

La responsabilità di cui al Decreto sussiste nel caso di commissione (o tentata commissione), nell'interesse o a vantaggio dell'ente, dei Reati da parte di:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità produttiva dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da parte di persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente stesso (i c.d. apicali); e/o
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a) che precede (i c.d. sottoposti).

La responsabilità di cui al Decreto:

- a) non sostituisce quella della persona fisica autrice del Reato, ma ad essa si aggiunge, realizzando un ampliamento di responsabilità volto a sanzionare l'ente per i Reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da parte dei predetti soggetti;
- b) seppure, per espressa definizione legislativa, indicata come di natura amministrativa, presenta caratteristiche che la avvicinano alla responsabilità di natura penale, stante il fatto che, *inter alia*, è accertata all'esito di un procedimento penale da parte di un Giudice penale.

Dall'autonomia della responsabilità degli enti rispetto alle persone fisiche autrici del Reato discende che l'ente risponde ai sensi del Decreto anche quando:

- a) l'autore del Reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) il Reato si estingue per causa diversa dell'amnistia.

Infine, in casi e alle specifiche condizioni previste dal codice penale¹, gli enti aventi sede principale in Italia rispondono anche dei Reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

¹ In particolare, il Decreto si riferisce a: (i) art. 7 c.p. (Reati commessi all'estero): "È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana"; (ii) art. 8 c.p. (Delitto politico commesso all'estero): "Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici";

1.2. LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO

Le sanzioni che trovano applicazione nei confronti degli enti, per il caso in cui il Giudice penale ne accerti la responsabilità, ai sensi del Decreto, sono le seguenti:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca del prezzo o del profitto del Reato;
- d) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni pecuniarie sono applicate "per quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, laddove ogni quota spazia da un valore minimo di Euro 258,00 ad un valore massimo di Euro 1.549,00. L'importo delle singole quote è determinato dal Giudice in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di assicurare l'efficacia della sanzione. Il numero delle quote da applicarsi è stabilito dal Giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della società, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni interdittive, invece, hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente nell'ambito della quale è stato commesso il Reato. Il tipo e la durata delle stesse sono determinate dal Giudice, in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività dallo stesso svolta per eliminare o minimizzare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori Reati, nonché in base alla concreta idoneità della sanzione a prevenire la commissione di Reati della stessa specie di quello commesso.

Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del Reato;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

(iii) art. 9 c.p. (Delitto comune del cittadino all'estero): "Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradiçione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346 bis"; e (iv) art. 10 c.p. (Delitto comune dello straniero all'estero): "Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3) l'estradiçione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene. La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 e 322 bis".

- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; nonché
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Diversamente dalle sanzioni pecuniarie, che si applicano sempre in caso di sussistenza di responsabilità dell'ente, le sanzioni interdittive si applicano solo per i Reati per cui sono espressamente previste e ove ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:

- a) l'ente ha tratto dalla commissione del Reato un profitto di rilevante entità ed il Reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

In casi di particolare gravità, la sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta anche in via definitiva. In particolare, il Giudice può optare per tale sanzione nel caso in cui l'ente ha tratto dal Reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, altro tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. Diversamente l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività è sempre disposta dal Giudice nel caso in cui l'ente o la sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di Reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.

Le sanzioni interdittive, inoltre, possono essere disposte anche in via cautelare (ossia, prima dell'avvio del procedimento nei confronti dell'ente), su richiesta del Pubblico Ministero, ove vi siano gravi indizi di responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che conducano a ritenere concreto il pericolo che vengano commessi Reati della stessa specie di quello per cui si procede.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione del giudizio, vi siano congiuntamente i seguenti presupposti:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante attuazione ed attuazione di organizzazione e di gestione idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Il Giudice, infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie ed eventualmente a quelle interdittive, con la sentenza di condanna, dispone altresì la confisca del prezzo o del profitto del Reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato). Ove non sia possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del Reato, la stessa può essere disposta per somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

Infine, la pubblicazione della sentenza, a spese dell'ente, in uno o più giornali, può essere disposta dal Giudice, in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.

1.3. L'ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ: LA FUNZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

L'ente può evitare di incorrere in responsabilità ai sensi del Decreto, ove ricorrano determinate circostanze, che variano a seconda del soggetto che ha commesso il Reato a beneficio e/o a vantaggio dell'ente. Nel dettaglio:

- a) se il Reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale (i.e., i già menzionati apicali, tra cui, a titolo esemplificativo, i membri degli organi di amministrazione e controllo), l'ente non risponde ai sensi del Decreto ove dimostri che:
 - l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
 - il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (i.e., l'organismo di vigilanza);
 - i soggetti responsabili hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
 - non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

- b) se il Reato è stato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza (i già menzionati sottoposti, tra cui, a titolo esemplificativo, i Dipendenti), l'ente è responsabile ai sensi del Decreto ove la commissione del Reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza; tale inosservanza, in ogni caso, è esclusa ove l'ente, prima della commissione del Reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi. In tale contesto, i modelli devono prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In entrambi i casi che precedono i menzionati modelli consentono all'ente di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità di cui al Decreto a condizione che rispettino i requisiti richiesti dal Decreto medesimo e, in particolare, che:

- a) individuino le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (i.e., le Aree a Rischio);
- b) prevedano specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- c) individuino modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di Reati;
- d) prevedano obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;
- e) stabiliscano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- f) includano uno o più canali che consentano ai soggetti apicali ed ai loro sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono, inoltre, garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

- g) stabiliscano almeno un canale alternativo di segnalazione, idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- h) prevedano il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- i) dispongano, nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure a tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Inoltre, al fine di escludere la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto, i menzionati modelli devono non solo essere adottati, ma anche essere efficacemente attuati. Ciò implica:

- a) una verifica periodica e un'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ivi contenute ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.4. I REATI PRESUPPOSTO PER LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

I Reati da cui può derivare la responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto non sono tutti i reati previsti dalla legge, ma esclusivamente quelli specificamente indicati dal Decreto stesso e qui di seguito elencati.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del Decreto)

- Malversazione ai danni dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- Truffa ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e/o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. n. 898/1986).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto)

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e telematici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto)

- Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.).

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 del Decreto)

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
- Peculato (art. 314, comma 1, c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.).

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto)

- Falsità di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis.1* del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Reati societari (art. 25-*ter* del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione (art. 2635-*bis* c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto)

Tutti i delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalla legislazione complementare, nonché i delitti diversi da questi ultimi ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York.

Si riportano di seguito i più rilevanti:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqüies* c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater.1* del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqüies* del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater.1* c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqüies* c.p.);
- Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

Abusi di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione di mercato (art. 185 TUF).

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies.1* del Decreto)

- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.);
- Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto)

- Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. *A bis*) e comma 3, Legge n. 633/1941);
- Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-*bis* Legge n. 633/1941);
- Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-*ter* Legge n. 633/1941);
- Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-*septies* Legge n. 633/1941);
- Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-*octies* Legge n. 633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità (art. 377-*bis* c.p.).

Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto)

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies*);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 primo periodo, D.Lgs. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006);
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-*bis* D.Lgs. 152/2006);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006);
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, 2, 3-*bis* e 6, comma 4, Legge n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3, comma 6, Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007);

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto)

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. 286/1998);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D.Lgs. 286/1998).

Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto)

- Frode in competizioni sportive (art. 1 Legge n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge n. 401/1989).

Reati tributari (art. 25-*quingiesdecies* del Decreto)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-*bis*, D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-*bis*, D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta dal pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-*quater* D.Lgs. n. 74/2000).

Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto)

- Reati di contrabbando (D.P.R. n. 43/1973).

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* del Decreto)

- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.);
- Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.).

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*octiesdecies* del Decreto)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.).

1.5. I REATI TRANSNAZIONALI

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 ("*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*"), si applicano all'ente specifiche sanzioni in relazione alla commissione, con modalità transnazionale, nel suo interesse o a suo vantaggio, da parte di soggetti apicali o sottoposti, di taluni reati ivi elencati. A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, un reato si considera transnazionale quando è:

- commesso in più di uno Stato;
- commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
- commesso in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero
- commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati che possono essere transazionali nei termini anzidetti e cui si applicheranno, dunque, le sanzioni di cui all'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 sono:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D.P.R. 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

2. FONTI PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

Nella redazione dei modelli ai sensi del D.Lgs. 231/2001, gli enti, quali la Società, possono ispirarsi a codici di comportamento o linee guida redatte dalle associazioni di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia. La Società, nella predisposizione del proprio Modello, ha preso in considerazione le Linee Guida di Confindustria.

Dette Linee Guida descrivono un meccanismo di predisposizione dei modelli basato sullo svolgimento di specifici processi di *risk management* e *risk assessment* volti, da un lato, ad individuare le Aree a Rischio della Società e, dall'altro lato, a predisporre uno specifico sistema di controllo interno in grado di prevenire i rischi individuati mediante specifici protocolli.

SEZIONE II

1. SENS ITALIA

SENS Italia è una società a responsabilità limitata che ha per oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) coordinamento dell'attività di progettazione, costruzione, fornitura e installazione di componenti e impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare – fotovoltaica ed eolica;
- b) manutenzione, operatività e prestazione di servizi tecnici relativi agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare – fotovoltaica ed eolica e le loro singole componenti;
- c) consulenze nell'ambito dell'energia elettrica da fonte solare – fotovoltaica ed eolica.

La Società, inoltre, potrà compiere tutte le operazioni commerciali ed immobiliari, ritenute necessari o utili dall'organo amministrativo per il raggiungimento dello scopo sociale e in tale ambito, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, potrà compiere qualunque operazione finanziaria ed assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio, nonché prestare garanzie anche a favore di terzi, il tutto con l'esclusione dello svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata come finanziaria dalla legge.

1.2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETÀ

Il sistema di *governance* della Società si compone del Socio Unico e del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio Unico assume importanti decisioni per il futuro della Società, tra cui l'approvazione del bilancio e la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, che ha un ruolo centrale nella gestione della Società, amministra SENS Italia e la rappresenta verso i terzi. Il Consiglio di Amministrazione, infatti, ai sensi di legge, è titolare dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società, per il raggiungimento degli scopi sociali (con esclusione di quelli che la legge e/o lo statuto stesso riservano al Socio Unico).

Ove la Società decidesse di modificare la suddetta struttura e/o di svolgere attività ulteriori rispetto a quelle attualmente previste dall'oggetto sociale (e di cui al par. 1 che precede), provvederà a valutare l'eventuale aggiornamento ed integrazione del Modello, in relazione alle nuove Aree a Rischio che dovessero eventualmente emergere.

2. IL MODELLO: PREDISPOSIZIONE ED INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il Modello è stato predisposto tenendo conto del sistema di *governance* della Società, composto dai seguenti elementi:

- a) lo statuto sociale, che, in conformità alla legge, comprende varie previsioni relative alla *governance* societaria e volte ad assicurare il corretto andamento della gestione;

- b) il sistema di deleghe e procure, tramite cui il Consiglio di Amministrazione conferisce deleghe e poteri di firma, coerentemente con le responsabilità organizzative e gestionali;
- c) le certificazioni conseguite dalla Società e, in particolare, la certificazione UNI EN ISO 9001:2015, per l'attività di installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici, la certificazione UNI EN ISO 14001:2015, nelle unità operative di Via Pastrengo, 14 – 20159 Milano, Via Della Cavalleria, 13 – 73100 Lecce e Via Mafalda di Savoia, 4 – 73100 Lecce, per l'attività di installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici (EA 28) e la certificazione UNI EN ISO 45001:2018, nelle unità operative di Via Pastrengo, 14 – 20159 Milano, Via Della Cavalleria, 13 – 73100 Lecce e Via Mafalda di Savoia, 4 – 73100 Lecce, per l'attività di installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici (EA 28).

Nell'ambito del sistema di *governance* è incluso anche il Codice di Condotta (allegato al Modello), il quale contiene l'insieme di principi fondamentali e di condotta cui la Società intende conformarsi nello svolgimento della propria attività e che i soggetti, sia interni che esterni alla Società, che agiscono in nome e/o per conto e/o nell'interesse della stessa sono chiamati a rispettare (salvo ove diversamente indicato nel Codice di Condotta). Nel dettaglio, tali valori includono:

- a) la legalità – nell'ambito della propria attività, la Società rispetta tutte le leggi ed i regolamenti vigenti nel mercato in cui la stessa opera;
- b) l'onestà – non è ammesso alcun comportamento corruttivo (quale, a titolo esemplificativo, l'offerta e/o la ricezione di regali e/o altre utilità che possano avere un impatto sul processo decisionale dei destinatari degli stessi);
- c) la trasparenza – la gestione della Società deve essere chiara, legittima, coerente, congrua e verificabile e le comunicazioni verso l'esterno devono essere semplici, corrette, tempestive e veritiere;
- d) la responsabilità – la Società è chiamata a considerare attentamente le conseguenze delle proprie azioni ed il loro impatto verso l'esterno (non solo nei confronti dei Destinatari, ma anche della collettività generalmente intesa), nel rispetto, a titolo esemplificativo, dell'individuo e della dignità della persona nonché di tutte le normative applicabili a tutela della salute e sicurezza dei Dipendenti sul luogo di lavoro.

Le regole e i principi contenuti nella documentazione indicata costituiscono il complesso delle misure volte a presidiare i rischi connessi, *inter alia*, alla violazione del Decreto, parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che il Modello intende affiancare ed integrare.

SENS Italia, inoltre, nella definizione della propria organizzazione adotta criteri che consentono la piena osservanza dei seguenti principi di controllo:

- a) Ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua

SENS Italia assicura che per ogni operazione, transazione e/o azione vi sia sempre documentazione idonea a consentire, in qualsiasi momento, lo svolgimento di controlli volti a verificarne le caratteristiche e le motivazioni nonché l'individuazione dei soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione, la transazione e/o l'azione interessata.

- b) Nessuno può gestire in autonomia un intero processo

In ogni processo, SENS Italia predispone idonei strumenti per garantire la segregazione dei ruoli, delle funzioni e delle relative responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le operazioni, le transazioni e le azioni nell'ambito della Società. A tal fine, inoltre:

- a nessuno – e in nessuna occasione – sono conferiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità di ciascun Destinatario sono definiti chiaramente e resi noti all'interno della Società;
- i poteri autorizzativi e di firma sono attribuiti sempre coerentemente con le relative responsabilità organizzative assegnate nonché opportunamente documentati, in modo da consentire, in ogni momento, l'effettuazione di controlli.

c) I controlli devono essere documentati

Tutte le attività di controllo svolte sono adeguatamente documentate, in modo da monitorare non solo l'effettivo svolgimento dei controlli, ma anche gli esiti degli stessi.

In questo contesto, per la corretta predisposizione del Modello, la Società, anche in osservanza delle Linee Guida di Confindustria, ha svolto, da un lato, un'analisi del contesto aziendale, al fine di evidenziare in che aree di attività e secondo quali modalità possono verificarsi i Reati, e, dall'altro lato, ha attuato una valutazione del sistema di controllo esistente, al fine di individuare eventuali misure di adeguamento, volte a contrastare efficacemente – e ridurre ad un livello accettabile – i rischi identificati. In particolare, la Società ha:

- a) mappato le Aree a Rischio esistenti tramite analisi dei propri diversi settori di attività;
- b) analizzato i rischi potenziali per processo, realizzando una mappatura delle potenziali modalità di commissione dei Reati;
- c) analizzato il sistema di controlli preventivi esistenti e costruito un sistema *ad hoc* per minimizzare i rischi di commissione dei Reati;
- d) valutato i rischi residui (ossia, non coperti dal sistema di controllo istituito), accertandone il carattere di accettabilità.

In esito alle attività svolte e in relazione alla concreta attuale operatività della Società e alla struttura organizzativa in essere, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio:

- a) Gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione;
- b) Gestione dei flussi informativi elettronici con la Pubblica Amministrazione;
- c) Approvvigionamento di beni e servizi e affidamento di incarichi professionali e consulenze;
- d) Gestione dei rapporti con le Controparti Contrattuali nonché con Collaboratori e Consulenti;
- e) Gestione delle risorse finanziarie della Società;
- f) Gestione della contabilità e del bilancio e delle attività di tesoreria;
- g) Gestione della fatturazione attiva e passiva della Società;
- h) Gestione delle attività di budget e di controllo di gestione;
- i) Gestione delle attività di pre-contenzioso e contenzioso;
- j) Gestione delle attività di O&M;
- k) Gestione della logistica e del magazzino e dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane;
- l) Selezione, gestione e incentivazione del personale;

- m) Gestione dei rimborsi spese;
- n) Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- o) Approvvigionamento e gestione dei sistemi IT;
- p) Gestione delle opere coperte da diritto d'autore e dei diritti di proprietà intellettuale / industriale;
- q) Predisposizione e conservazione delle scritture contabili, delle dichiarazioni fiscali, liquidazione delle imposte e adempimenti fiscali in genere;
- r) Gestione delle attività finalizzate all'ottenimento di crediti d'imposta;
- s) Gestione dei rapporti con le assicurazioni;
- t) Gestione degli adempimenti ambientali e delle attività volte allo smaltimento dei rifiuti.

3. ADOZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il presente Modello è stato approvato ed adottato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione approva le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza (secondo quanto meglio specificato al par. 1.2. della Sezione II del presente Modello). A titolo esemplificativo, le situazioni da cui potrebbe derivare l'esigenza di modifica ed adeguamento del Modello sono:

- a) significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- b) intervenute modifiche normative da cui derivi l'estensione della responsabilità di cui al Decreto ad ulteriori reati per cui si ritenga vi sia un rischio di commissione (o tentativo di commissione) nell'interesse o a vantaggio della Società;
- c) significativi cambiamenti interni e, in particolare, della struttura organizzativa di SENS Italia, del sistema di poteri e responsabilità nonché delle modalità di svolgimento delle attività nell'ambito delle Aree a Rischio da cui potrebbe derivare la sopravvenuta inefficacia delle misure del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, adotta tutte le decisioni relative all'efficace attuazione del Modello, tramite valutazione ed approvazione, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, delle azioni necessarie per l'implementazione delle misure indicate nello stesso.

SEZIONE III

1. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi del Decreto, è istituito presso la Società l'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui è demandata la funzione di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

In ragione della composizione societaria e della natura dell'attività svolta, la Società ha optato per un Organismo di Vigilanza con composizione monocratica, individuato con delibera del Consiglio di Amministrazione per una durata di 3 anni.

1.1. I REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Conformemente a quanto previsto dal Decreto e dalle Linee Guida di Confindustria, il componente dell'OdV deve essere in possesso dei requisiti di seguito sinteticamente descritti. Il Consiglio di Amministrazione verifica la sussistenza dei requisiti tramite acquisizione ed analisi del *curriculum* del soggetto identificato. Il componente dell'OdV si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il venir meno dei requisiti.

AUTONOMIA E INDIPENDENZA

La posizione dell'OdV all'interno della Società deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della Società e, in particolare, dal Consiglio di Amministrazione, in quanto soggetto controllato dall'Organismo di Vigilanza. Il requisito non sarebbe, dunque, rispettato ove il componente dell'OdV fosse condizionato, a livello economico e/o personale, o versasse in condizioni di conflitto di interesse – anche solo potenziale – o, ancora, fosse coinvolto in attività operative e/o decisioni gestorie.

Nel rispetto dei requisiti di autonomia e indipendenza, pertanto, la Società ha optato per l'inserimento dell'OdV come unità di *staff* in posizione gerarchica di vertice, che riporti direttamente al Consiglio di Amministrazione, senza alcun compito operativo, al fine di evitare di minarne l'obiettività di giudizio come organo all'atto delle verifiche sui comportamenti, sul rispetto e sull'efficacia del Modello.

ONORABILITÀ

Sono previste cause di ineleggibilità, revoca e decadenza dalla funzione di Organismo di Vigilanza, atte a garantire, in ogni momento, non solo l'indipendenza dello stesso, ma anche la sua onorabilità.

In particolare, non può essere nominato quale componente dell'OdV e, se già nominato, decade automaticamente dall'ufficio:

- a) chi si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (i.e., interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero incapacità ad esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese);
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado di taluno dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- c) chi sia stato condannato con sentenza, anche non definitiva, compresa quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.:
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, uno dei reati in materia di attività bancaria, finanziaria, mobiliare, dei mercati e dei valori mobiliari e di strumenti di pagamento, uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
 - per uno dei Reati previsti dal Decreto, a prescindere dalla condanna;
- d) chi abbia rivestito la qualifica di componente dell'organismo di vigilanza in enti nei confronti dei quali siano state applicate le sanzioni interdittive previste dal Decreto;
- e) il soggetto cui sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
- f) il soggetto cui siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* del TUF.

Fatte salve le ipotesi di decadenza automatica dall'ufficio sopra descritte, l'OdV non può essere revocato sino alla conclusione del mandato conferito, a meno che non si verifichi una delle seguenti ipotesi di giusta causa:

- a) sentenza di condanna della Società per commissione di uno dei Reati, o sentenza di patteggiamento, dipendente da omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV;
- b) diffusione di informazioni riservate di cui l'OdV sia in possesso in ragione della propria funzione;
- c) mancato svolgimento delle funzioni attribuite per tempo prolungato senza giustificato motivo.

PROFESSIONALITÀ

Il requisito si riferisce all'insieme di strumenti e tecniche che l'OdV deve possedere per poter efficacemente svolgere le proprie funzioni. In tal senso, è essenziale che la Società selezioni il componente dell'Organismo di Vigilanza verificando il possesso di specifiche competenze professionali, non essendo a tal fine sufficiente un generico rinvio al *curriculum vitae* dello stesso.

Il componente dell'OdV, infatti, deve possedere specifiche competenze in attività ispettive e consulenziali, competenze in tema di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico, larghe conoscenze della struttura e delle modalità di commissione dei Reati, nonché di tecniche specifiche ed idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e propositivi ad esso demandati.

Inoltre, il componente dell'OdV è chiamato ad avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione degli aspetti relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della normativa applicabile (a titolo esemplificativo, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente, addetti primo soccorso).

Nel rispetto di tale requisito, la Società seleziona il componente dell'OdV in base al *curriculum vitae* nonché alle competenze ed esperienze professionali svolte, privilegiando profili con larga professionalità in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di prevenzione e gestione dei

rischi connessi, tenendo anche conto delle concrete caratteristiche organizzative della Società e dell'attività svolta.

CONTINUITÀ DELL'AZIONE

Per garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, è assolutamente necessario che l'OdV si dedichi a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello. A tal fine, si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

Sulla scorta di tale requisito, l'OdV è nominato tramite delibera del Consiglio di Amministrazione, in cui viene specificata la durata del mandato. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, avrà il compito di comunicare ai Destinatari i compiti e i poteri dell'OdV, nonché le sanzioni applicabili in caso di mancata collaborazione con lo stesso.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di tutti i poteri necessari per assicurare la puntuale ed efficace vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello e, segnatamente, per l'espletamento dei seguenti compiti:

- a) verifica dell'efficacia del Modello rispetto alla prevenzione e all'impedimento della commissione dei Reati;
- b) vigilanza sul rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rilevazione di eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni cui sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- c) formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione per eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello, da realizzare mediante modifiche e integrazioni rese necessarie da:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - rilevanti modificazioni dell'assetto interno della Società, delle attività aziendali o delle modalità di svolgimento delle stesse;
 - modifiche normative;
- d) segnalazione al Consiglio di Amministrazione, ai fini degli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- e) predisposizione, su base semestrale, di una relazione informativa riguardante le attività di verifica e controllo compiute e l'esito delle stesse, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione.

1.2. ATTIVITÀ E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In aggiunta ai compiti elencati al paragrafo che precede, l'OdV è incaricato dello svolgimento delle seguenti attività:

- a) vigilanza sull'effettività del Modello (ossia, della coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello istituito);
- b) esame dell'adeguatezza del Modello (ossia, della sua reale – e non meramente formale – capacità di prevenire i comportamenti vietati);
- c) analisi del mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- d) cura dell'aggiornamento in senso dinamico del Modello, tramite:

- suggerimenti e proposte di adeguamento del Modello al Consiglio di Amministrazione;
- attività di *follow-up* (i.e., di verifica dell'attuazione e dell'effettività delle soluzioni proposte).

A tal fine, all'OdV, nello specifico, sono affidati i seguenti compiti:

- a) verifica periodica della mappa delle Aree a Rischio e continuo aggiornamento della stessa ove necessario;
- b) vigilanza, sulla base di un programma annuale comunicato al Consiglio di Amministrazione, sul concreto funzionamento delle attività di controllo nell'ambito delle Aree a Rischio, con conseguente segnalazione al Consiglio di Amministrazione in caso di anomalie;
- c) verifica dell'adeguatezza del Modello nella prevenzione dei Reati;
- d) svolgimento di controlli periodici, anche in assenza di programmazione, nelle Aree a Rischio;
- e) formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione per eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello 231, nel caso di: (i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso; (ii) rilevanti modificazioni dell'assetto interno della Società, delle attività svolte ovvero delle modalità di svolgimento delle stesse; (iii) modifiche normative;
- f) svolgimento di indagini interne in merito a presunte violazioni del Modello la cui conoscenza sia pervenuta all'OdV tramite segnalazioni o in esito al normale svolgimento della propria attività di vigilanza;
- g) segnalazione al Consiglio di Amministrazione, ai fini degli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di responsabilità in capo alla Società;
- h) elaborazione periodica di un rapporto, con cadenza semestrale, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, riportante gli esiti dei controlli svolti, le problematiche riscontrate e le azioni correttive ritenute necessarie;
- i) vigilanza sul rispetto dei principi del Codice di Condotta da parte di tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società;
- j) diffusione del Modello e predisposizione dei piani di formazione dei Destinatari sulle tematiche del Modello e del Codice di Condotta;
- k) valutazione e proposta di applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo coordinamento con il Consiglio di Amministrazione (ovvero, in caso di coinvolgimento di un membro del Consiglio di Amministrazione, con il Socio Unico);
- l) predisposizione e sottoposizione al Consiglio di Amministrazione di una relazione semestrale in cui vengano analiticamente descritte le attività svolte nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali criticità riscontrate.

Si puntualizza che:

- a) le attività svolte dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione ha il compito di vigilare sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello;

- b) l'OdV ha libero accesso a tutte le funzioni aziendali, senza necessità di alcun consenso preventivo, e potrà ottenere dalle stesse ogni informazione e/o dato necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- c) l'OdV, ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, potrà avvalersi, ove lo ritenga necessario, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ovvero di consulenti esterni.

Al fine di consentire all'OdV di svolgere efficacemente ed autonomamente le proprie funzioni, il Consiglio di Amministrazione approva, all'atto di nomina, una dotazione di risorse finanziarie adeguata (*budget*).

Sarà l'OdV a disciplinare il proprio funzionamento tramite proprio regolamento, redatto ed approvato dall'OdV stesso (riguardante, a titolo esemplificativo, la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi).

Tutte le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza dovranno essere accuratamente tracciate, documentate e conservate a cura dell'OdV stesso (a titolo esemplificativo, tramite la predisposizione di verbali, la conservazione dei documenti concernenti gli esiti dei controlli effettuati, le segnalazioni ricevute nonché di copia dei *report* inviati e ricevuti). In particolare, tutti gli incontri tra l'OdV e gli organi societari (ad esempio, il Consiglio di Amministrazione) dovranno essere documentati. Copia della documentazione prodotta dovrà, inoltre, essere custodita a cura dell'OdV e messa a disposizione della Società, in caso di richiesta.

2. I FLUSSI INFORMATIVI

2.1. I FLUSSI INFORMATIVI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di preservare la propria autonomia e indipendenza, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione, cui riferisce in merito all'attuazione del Modello e ad eventuali criticità riscontrate nel corso dello svolgimento dell'attività di controllo eseguita.

Nello specifico, come anche anticipato nei paragrafi precedenti, l'OdV ha il compito di predisporre e di trasmettere al Consiglio di Amministrazione:

- a) una relazione semestrale in cui riferisce di tutte le attività di controllo effettuate e degli esiti delle stesse;
- b) una relazione annuale in cui riporta in modo puntuale gli esiti delle attività svolte nel corso dell'anno, il piano delle attività di controllo progettate per l'anno successivo, eventuali innovazioni normative di modifica al Decreto nonché il rendiconto relativo al *budget*.

Ferme le attività di reportistica periodica che precedono, l'OdV è chiamato a riferire immediatamente al Consiglio di Amministrazione eventuali gravi violazioni e/o ulteriori criticità riscontrate nel corso dello svolgimento delle proprie verifiche. Inoltre, in ogni momento:

- a) l'OdV può chiedere di interloquire con il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenesse necessario;
- b) il Consiglio di Amministrazione può convocare l'OdV, richiedendo allo stesso di riferire su particolari situazioni e/o circostanze relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

In ogni caso, tutti gli incontri tra l'OdV e il Consiglio di Amministrazione devono essere documentati per iscritto tramite redazione di appositi verbali. Copia dei verbali e di tutta la documentazione prodotta in esito a tali incontri deve essere custodita a cura dell'OdV e messa a disposizione della Società, in caso di richiesta.

2.2. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV è destinatario di ogni informazione, documento e/o segnalazione, anche proveniente da terzi diversi dai Destinatari, attinente al Modello. L'OdV assicura la riservatezza di tutte le informazioni ottenute durante l'espletamento del proprio mandato, pena la revoca dello stesso e l'applicazione delle relative misure disciplinari. Detto dovere di riservatezza, in ogni caso, non impedisce all'OdV di avviare tutte le indagini necessarie, con eventuale coinvolgimento delle funzioni aziendali e/o di consulenti esterni.

L'OdV conserva tutte le informazioni, i documenti e/o le segnalazioni ricevute in apposito archivio (cartaceo e/o informatico, secondo quanto previsto dall'OdV nel proprio regolamento), nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di protezione dei dati personali. Tale documentazione è accessibile al solo OdV e per le sole ragioni connesse all'espletamento del proprio mandato e deve essere messa a disposizione della Società in caso di richiesta.

Al fine di consentire all'OdV di svolgere efficacemente la propria funzione di verifica della funzionalità ed efficacia del Modello, tutte le funzioni aziendali operative nell'ambito delle Aree a Rischio devono fornire informazioni all'OdV in merito alle risultanze periodiche delle attività di controllo svolte (a titolo esemplificativo, tramite la predisposizione e l'invio all'OdV di *report* riepilogativi) nonché in merito ad eventuali anomalie e/o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

In tale contesto è specifica responsabilità del Consiglio di Amministrazione informare l'OdV in merito a:

- a) decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- b) commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergono responsabilità per i Reati;
- c) procedimenti disciplinari azionati a seguito di contestate violazioni del Modello e/o del Codice di Condotta e/o dei protocolli e delle procedure connesse al Modello, nonché eventuali sanzioni disciplinari comminate in esito agli stessi;
- d) qualsiasi elemento e/o circostanza da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività della Società;
- e) eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per la commissione (o il tentativo di commissione) di Reati, nell'ambito dell'attività di SENS Italia;
- f) visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali ed enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- g) richieste di assistenza legale inoltrate da componenti del Consiglio di Amministrazione e/o dai Dipendenti, in caso di avvio nei loro confronti di procedimenti per Reati compiuti nell'esercizio dell'attività aziendale;
- h) eventuali scostamenti significativi e/o anomali tra costi effettivamente sostenuti rispetto al *budget* o al *trend* storico;

- i) notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni disciplinari irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

All'OdV, inoltre, dovranno essere forniti, dalle funzioni aziendali competenti:

- a) su richiesta, copia dei verbali delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- b) periodicamente, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le Aree a Rischio, all'effettivo rispetto del Codice di Condotta e circa l'evoluzione concreta delle attività rientranti nell'ambito delle Aree a Rischio;
- c) notizie e documentazione inerenti al sistema di deleghe e procure adottato dalla Società;
- d) copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tutti i predetti documenti e/o informazioni possono essere trasmessi all'OdV tramite i canali indicati al successivo par. 3 della presente Sezione.

3. IL SISTEMA DI *WHISTLEBLOWING* E *POLICY WHISTLEBLOWING*

Nel complessivo sistema dei flussi informativi descritto ai paragrafi che precedono, assumono particolare rilevanza le segnalazioni di condotte illecite ovvero di violazioni del Modello e/o del Codice di Condotta e/o di protocolli e procedure connesse al Modello, effettuate dai Destinatari e/o dai terzi ed indirizzate all'OdV. Al riguardo, si richiama la *policy whistleblowing*, di cui all'Allegato D al presente Modello e che costituisce parte integrante dello stesso.

SEZIONE IV

1. DIFFUSIONE DEL MODELLO E DEL CODICE DI CONDOTTA E FORMAZIONE DEI DESTINATARI

Il Modello, ivi incluso il Codice di Condotta (nonché tutte le successive modifiche ed integrazioni degli stessi), è diffuso a tutti i Destinatari interni alla Società (ad esempio, copia del Modello e del Codice di Condotta viene fornita alle nuove risorse, per la relativa sottoscrizione in segno di presa visione e accettazione, al momento dell'inserimento nella Società). Inoltre, il Modello, parte generale, ed il Codice di Condotta, sono diffusi ai Destinatari esterni alla Società (ad esempio, copia del Modello, parte generale, e del Codice di Condotta, vengono fornite alle Controparti Contrattuali nonché ai Collaboratori e Consulenti, quali allegati dei relativi rapporti contrattuali). Tutti i Destinatari hanno il diritto di richiedere copia del Modello e del Codice di Condotta ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

La Società riconosce l'importanza e, in alcuni casi, la complessità delle tematiche trattate all'interno del Modello e del Codice di Condotta. Per tale ragione, si impegna ad erogare ai Destinatari interni alla Società adeguata e periodica formazione sugli stessi.

Il fine delle attività di formazione è quello di consentire ad ogni Destinatario la migliore conoscenza del Modello e del Codice di Condotta, nonché di fornire strumenti conoscitivi idonei allo svolgimento delle proprie funzioni nel rispetto delle misure di prevenzione e contrasto dei Reati previste dal Modello.

Le attività formative – che potranno svolgersi sia tramite sessioni in aula che in modalità *e-learning* – sono gestite dal Consiglio di Amministrazione, in base alle proposte ed ai piani formativi redatti dall'OdV, e sono svolte in coordinamento con l'OdV stesso.

I contenuti delle varie sessioni sono modulati tenendo conto delle categorie di Destinatari che, di volta in volta, vi partecipano, e, nello specifico, delle funzioni dagli stessi svolte e delle Aree a Rischio coinvolte. In termini generali, le attività formative ineriscono ai seguenti aspetti:

- a) i contenuti del Decreto;
- b) il Codice di Condotta, il Modello (parte generale e parti speciali, di volta in volta rilevanti);
- c) il ruolo dell'OdV, le funzioni ad esso assegnate nonché gli obblighi di informazione nei confronti dello stesso.

La partecipazione ai corsi formativi è obbligatoria per tutti i Destinatari interni alla Società. Pertanto, la mancata partecipazione alle sessioni formative senza giustificato motivo costituisce illecito disciplinare, sanzionato secondo quanto previsto dal sistema disciplinare (cfr. par. 1 della Sezione V del presente Modello).

Al termine di ogni sessione formativa, il livello di apprendimento dei temi trattati da parte dei partecipanti è valutato tramite appositi *test*.

Per ogni eventuale ed ulteriore necessità di chiarimento rispetto al contenuto del Modello e/o del Codice di Condotta i Destinatari possono rivolgersi al Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE V

1. IL SISTEMA DISCIPLINARE

La predisposizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e nel Codice di Condotta è uno degli aspetti fondamentali del Modello ai sensi del Decreto. Inoltre, l'applicazione del meccanismo disciplinare è elemento imprescindibile per l'efficace attuazione del Modello stesso.

L'inosservanza delle misure indicate nel Modello e nel Codice di Condotta conduce all'applicazione del meccanismo sanzionatorio previsto dal sistema disciplinare di cui alla presente sezione, a prescindere dall'effettiva instaurazione di un giudizio penale per il Reato commesso. Il sistema disciplinare, infatti, è strutturato secondo un'ottica preventiva, volta a rendere effettivo il Modello (il cui scopo è, appunto, quello di evitare la commissione di Reati e non anche reprimerli quando siano già stati commessi). Un sistema disciplinare volto a sanzionare comportamenti già costituenti Reato, del resto, non avrebbe alcuna specifica utilità, andando esclusivamente a duplicare le sanzioni già previste dal Legislatore.

Allo stesso tempo, l'applicazione di una sanzione, specialmente di particolare gravità (e.g., che conduce all'interruzione del rapporto con la Società), comporta un rigoroso accertamento dei fatti, in assenza di un giudizio penale sul punto. La Società, a tal fine e in ogni caso, si riserva la facoltà di applicare una sospensione cautelare del rapporto, nel caso di accertamenti particolarmente complessi.

Il sistema disciplinare di SENS Italia contempla una pluralità di sanzioni, graduate a seconda della gravità delle violazioni accertate. In tale ottica, le sanzioni previste spaziano da misure conservative, per le infrazioni meno gravi, a provvedimenti idonei ad interrompere il rapporto tra la Società e il soggetto responsabile, per le violazioni più gravi.

Nell'esercizio del potere disciplinare, la Società, indipendentemente dal tipo di rapporto intercorrente con il soggetto passibile di sanzione, si conforma ai seguenti principi:

- a) principio di proporzione, commisurando la sanzione all'entità della violazione commessa;
- b) principio del contraddittorio, assicurando il coinvolgimento dell'interessato e consentendo allo stesso, una volta contestato il fatto, di fornire giustificazioni a difesa del proprio comportamento.

In tale ottica, per l'individuazione e l'applicazione delle sanzioni, si dovrà tenere conto di varie circostanze, tra cui il tipo di violazione contestata, le circostanze di fatto in cui la stessa è stata realizzata nonché le modalità di attuazione, la gravità della condotta, la commissione di una pluralità di violazioni e l'eventuale recidiva dell'autore.

In caso di accertamento della violazione, le relative sanzioni disciplinari sono irrogate dal Consiglio di Amministrazione, in esito al processo di valutazione ed accertamento dell'illecito svolto dall'OdV. Nel caso in cui le sanzioni siano dirette ai membri del Consiglio di Amministrazione, le stesse sono irrogate dal Socio Unico, con il coordinamento ed il supporto dell'OdV.

Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà in ogni caso essere comunicato all'Organismo di Vigilanza, per le valutazioni di competenza. L'OdV, in proposito, svolge un ruolo

propositivo e consulenziale. All'OdV, inoltre, è attribuito il compito di verificare, nel tempo, l'idoneità del sistema disciplinare predisposto dalla Società, secondo quanto richiesto dal Decreto.

La Società, in aggiunta alle sanzioni declinate nei paragrafi successivi – e suddivise a seconda della categoria di Destinatari interessati – e nel rispetto dei principi di proporzione e del contraddittorio, sanziona disciplinarmente qualsiasi comportamento ritorsivo o discriminatorio – posto in essere da qualsiasi Destinatario –, diretto o indiretto, nei confronti dei soggetti segnalanti (cfr. par. 3 della Sezione III del presente Modello) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, nonché qualsiasi Destinatario che effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino poi infondate.

1.1. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Il rispetto da parte dei Dipendenti delle misure indicate nel Modello, dei valori e dei principi di comportamento di cui al Codice di Condotta nonché delle procedure e dei protocolli aziendali costituisce parte fondamentale delle obbligazioni contrattuali degli stessi, ai sensi dell'art. 2104 c.c..

I comportamenti in violazione di tali misure, principi e regole di condotta, dunque, costituiscono inadempimento contrattuale delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e sono classificati quali illeciti disciplinari, passibili di sanzioni disciplinari, nel rispetto delle procedure e delle normative applicabili, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e all'obbligo di risarcire i danni eventualmente cagionati.

Le sanzioni disciplinari applicabili nei confronti dei Dipendenti sono adottate nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e delle eventuali normative speciali applicabili.

A titolo esemplificativo, sono passibili di sanzioni disciplinari, oltre al mancato rispetto del Modello, del Codice di Condotta e delle procedure e protocolli connessi al Modello:

- a) la mancata e/o non veritiera evidenza dell'attività di controllo svolta nelle Aree a Rischio;
- b) la violazione e/o elusione del sistema di controllo interno (ad esempio, tramite comportamenti che impediscano all'Organismo di Vigilanza di compiere i controlli di propria competenza o di accedere alla documentazione rilevante per lo svolgimento delle proprie funzioni);
- c) l'inosservanza delle disposizioni relative al sistema di deleghe e procure;
- d) l'inosservanza degli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

In applicazione del principio di proporzione, in caso di accertamento dell'illecito disciplinare, la Società applica sanzioni graduate a seconda della gravità dello stesso. Tra le sanzioni, in ordine crescente di gravità, vi sono:

- a) il richiamo verbale o scritto – sanzione applicabile per le inosservanze meno gravi (a titolo esemplificativo, omessa corretta conservazione della documentazione richiesta ai fini del monitoraggio delle Aree a Rischio);
- b) la multa – sanzione applicabile per comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello considerati di una certa gravità (a titolo esemplificativo, ripetuta violazione delle prescrizioni del Modello o ripetuta adozione, nell'ambito delle Aree a Rischio, di comportamenti non conformi alle misure indicate nel Modello, violazione degli obblighi

di informazione nei confronti dell'OdV, reiterata mancata partecipazione alle sessioni formative organizzate dalla Società senza giustificato motivo);

- c) il licenziamento disciplinare con o senza preavviso – sanzione applicabile in caso di comportamenti palesemente in violazione del Modello e tali da determinare la concreta applicazione, in capo alla Società, delle sanzioni previste dal Decreto.

La Società assicura idonea pubblicità preventiva delle fattispecie punibili, tramite inclusione in un codice disciplinare da consegnare ai Dipendenti all'assunzione.

Sotto il profilo procedurale, in caso di notizia di una violazione del Modello e/o del Codice di Condotta e/o delle procedure e dei protocolli connessi al Modello, è avviata la procedura di accertamento della violazione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, condotta da parte del Consiglio di Amministrazione con il supporto dell'OdV. Nella fase di accertamento, la violazione è contestata al Dipendente, concedendo allo stesso un congruo termine per addurre giustificazione al proprio comportamento. All'esito della procedura, è individuata la sanzione disciplinare eventualmente applicabile.

In caso di applicazione della sanzione disciplinare, è in ogni caso fatta salva la facoltà della Società di agire nei confronti del Dipendente per il risarcimento dei danni cagionati dalla violazione del Modello e/o del Codice di Condotta e/o delle procedure e dei protocolli connessi al Modello.

Restano in ogni caso ferme le previsioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, che si intendono in questa sede integralmente richiamate. In particolare:

- a) non possono essere adottati provvedimenti disciplinari senza che l'addebito sia stato preventivamente contestato al Dipendente e senza che lo stesso sia stato posto nella condizione di difendersi e di essere ascoltato per giustificare il proprio comportamento;
- b) i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto, nel corso dei quali il Dipendente potrà presentare le proprie giustificazioni, eventualmente con l'assistenza di un rappresentante sindacale; ove il provvedimento disciplinare non venga adottato nei 6 giorni successivi alla presentazione, da parte del Dipendente, di tali giustificazioni, queste ultime si intenderanno accolte;
- c) la comminazione di ogni provvedimento disciplinare più grave del richiamo verbale deve essere comunicata tramite provvedimento scritto motivato;
- d) ai fini della recidiva, non si terrà conto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

1.2. MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al fine di garantire l'effettività del Modello, vi sono una serie di sanzioni disciplinari applicabili nei confronti di membri del Consiglio di Amministrazione in caso di violazione del Modello, del Codice di Condotta nonché delle procedure e dei protocolli connessi al Modello.

Le sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione spaziano dal richiamo scritto alla rimozione dalla carica e sono assunte dall'intero Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi. Inoltre, nei casi ritenuti di maggiore gravità, sarà informato il Socio Unico per l'adozione degli opportuni provvedimenti. In ogni caso, è fatta salva la facoltà per la Società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie connesse alle predette violazioni.

Le sanzioni disciplinari sono, in ossequio al principio di proporzione, graduate in ragione dell'intenzionalità e della gravità del comportamento tenuto, delle circostanze in cui la violazione è stata realizzata e del livello di rischio cui la Società è stata esposta. In linea con il principio del contraddittorio, è consentito al/ai membro/i del Consiglio di Amministrazione cui è contestata la violazione dedurre giustificazioni scritte della propria condotta in un congruo termine all'uopo concesso.

1.3. MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In caso di violazioni del Modello, del Codice di Condotta e/o delle procedure e dei protocolli connessi al Modello da parte dell'OdV, ne sarà immediatamente informato il Consiglio di Amministrazione. A fronte della contestazione della violazione e della concessione di adeguati strumenti di difesa al soggetto interessato, ivi incluso un adeguato termine per la deduzione di giustificazioni scritte, il Consiglio di Amministrazione assumerà gli opportuni provvedimenti tra cui, a titolo esemplificativo, la revoca dal mandato e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

1.4. MISURE NEI CONFRONTI DELLE CONTROPARTI CONTRATTUALI, COLLABORATORI E CONSULENTI

In caso di violazione del Modello, del Codice di Condotta e/o delle procedure e dei protocolli connessi al Modello nonché in caso di commissione di Reati da parte delle Controparti Contrattuali ovvero da parte di Collaboratori e Consulenti, gli stessi sono sanzionati secondo quanto previsto dalla Clausola 231 appositamente inserita nei relativi contratti (i.e., tramite l'applicazione della clausola penale e, nei casi più gravi, con la risoluzione del contratto *ex art. 1456 c.c.*). Resta fermo il diritto della Società di agire per il risarcimento dei danni subiti.